



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale N°185 del 9 Giugno 2026

#### 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 545/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n.783 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig.Enrico LIOTTA e della società ASD PROMOSPORT LAMEZIA.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 551/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n.785 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sigg.ri Francesco MAROZZO, Rocco IOZZO e della società SSD KENNEDY JF AQUILE.
- **DISPOSITIVO/n.0156/CFA-2025-2026 registro procedimenti n.0171/cfa/2025-2026** relativo al reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 11.05.2026 inerente le posizioni dei Sigg.ri Salvatore Albano e Mariano Bellezza e della società ASD Serrese 1973.

#### 2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 08 Giugno 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |               |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi  | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Andrea | FERRARA    | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio  | TALLARICO  | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di:**

**1. il Sig TENUTA FABRIZIO all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD FRALE;**

**2. il Sig. CIVITELLI ADOLFO all'epoca dei fatti calciatore tesserato la società ASD FRALE.**

Deferimento Procura Federale Prot. 29599/669pfi25-26/PM/fl del 12 maggio 2026

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**letti** gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 669pfi25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla partecipazione del calciatore sig. G.D.S. alla gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025, valevole per il campionato Under 17 Provinciali, utilizzando il nominativo di altro calciatore";

**Esaminati** i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

**Rilevato** che all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini i sigg.ri Sergio Grimaldi, Alessandro Morrone e Domenico Salvatore Gaudio, nonché la società A.S.D. Frale, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato** che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Comunicato Ufficiale n. 22/G del 19.12.2025 del Comitato Regionale Calabria;
- Comunicato Ufficiale n. 19/G del 5.12.2025 del Comitato Regionale Calabria;
- estratto storico di tesseramento dei sigg.ri Domenico Salvatore Gaudio, Adolfo Civitelli ed Alessandro Morrone, tesserati per la società A.S.D. Frale;
- Foglio censimento ed organigramma della società A.S.D. Frale per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- Foglio censimento ed organigramma della società ABC Cosenza per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- Referto arbitrale relativo alla gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 e relativi allegati;
- Verbale di audizione della sig.ra Filomena Lucia Castiglia, presidente della società ABC Cosenza, del 27.1.2026;
- Richiesta atti al Settore Tecnico della FIGC relativi alla posizione del sig. Alessandro Morrone;
- Estratto storico di tesseramento del sig. Alessandro Morrone;
- Documentazione ricevuta dal Comitato Regionale Calabria in merito al tesseramento del calciatore sig. Camillo Burza;
- Documentazione ricevuta dal Comitato Regionale Calabria in merito al tesseramento del tecnico sig. Vincenzo Nardo;
- Verbale di audizione del sig. Ferruccio Tomasi, dirigente tesserato per la società ABC Cosenza, dell'11.2.2026;
- Verbale di audizione del sig. Vincenzo Nardo, tecnico tesserato per la società ABC Cosenza, dell'11.2.2026;
- Verbale di audizione del sig. Camillo Burza, calciatore tesserato per la società ABC Cosenza, dell'11.2.2026;
- Verbale di audizione del sig. Alessandro Morrone, dirigente tesserato per la società A.S.D. Frale, del 18.2.2026;
- Verbale di audizione del sig. Sergio Grimaldi, presidente della società A.S.D. Frale, del 18.2.2026;
- Verbale di mancata comparizione del sig. Adolfo Civitelli, calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale, del 18.2.2026;
- Verbale di mancata comparizione del sig. Domenico Salvatore Gaudio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale, del 18.2.2026;
- Verbale di audizione del sig. Fabrizio Tenuta, dirigente tesserato per la società A.S.D. Frale, del 24.2.2026;
- Verbale di mancata comparizione del sig. Adolfo Civitelli, calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale, del 24.2.2026;
- Verbale di mancata comparizione del sig. Domenico Salvatore Gaudio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale, del 24.2.2026;
- Posizione di tesseramento del sig. Domenico Salvatore Gaudio;
- Certificazione anagrafica del sig. Salvatore Gaudio;
- Posizione di tesseramento del sig. Adolfo Civitelli;
- Certificazione anagrafica del sig. Adolfo Civitelli.

**Ritenuto** che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che il sig. Domenico Salvatore Gaudio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale, ha preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Frale, alla gara contro la ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Adolfo Civitelli e nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. n. 19/G del 5.12.2025 del Comitato Regionale Calabria.

La partecipazione alla gara del calciatore sig. Domenico Salvatore Gaudio, in particolare, è stata confermata in sede di audizione da parte della Procura Federale, con pieno valore confessorio, dal sig. Fabrizio Tenuta che ha sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società Frale in occasione dell'incontro Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025; tale dirigente, in particolare, ha riferito sul punto testualmente quanto segue: *"quel giorno ha preso parte alla gara il calciatore nostro tesserato Gaudio Domenico Salvatore, tra l'altro anche squalificato. Ha giocato al posto di Civitelli Adolfo, indicato in distinta ma quel giorno assente"*.

All'esito dell'attività inquirente svolta, poi, è stato ulteriormente accertato che il sig. Fabrizio Tenuta, al termine della gara, ha impedito all'arbitro di operare il riconoscimento del calciatore con la maglia n. 13 della squadra della società A.S.D. Frale, consentendo che i calciatori di tale compagine si allontanassero dall'impianto sportivo prima che il direttore di gara provvedesse a tanto.

De evidenziarsi ulteriormente, poi, che il sig. Adolfo Civitelli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale, non si è presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 18.2.2026 e 24.2.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Vignoli;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

## DEFERIVA

- il sig. **Fabrizio Tenuta**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Frale;  
- il sig. **Adolfo Civitelli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale;  
per rispondere :

- il sig. **Fabrizio Tenuta**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Frale:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società Frale in occasione dell'incontro Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, impedito all'arbitro di operare il riconoscimento, richiesto dalla presidente della società ABC Cosenza, del calciatore con la maglia n. 13 della squadra della società A.S.D. Frale consentendo che i calciatori di tale compagine si allontanassero dall'impianto sportivo;

- il sig. **Adolfo Civitelli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale:

a) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 18.2.2026 e 24.2.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'8.6.2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi  
Nessuno è comparso per i deferiti,

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

**per Fabrizio Tenuta, la sanzione dell'inibizione di mesi 10;**

**per Adolfo Civitelli, la sanzione della squalifica di tre giornate da scontarsi in gare ufficiali;**

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti, e segnatamente dalle dichiarazioni rese in sede di audizione in data 24.2.2026 dal sig. Fabrizio Tenuta sopra trascritte, integrino gli estremi dell'illecito contestato a suo carico per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Ugualmente fondate sono le contestazioni a carico del sig. Adolfo Civitelli il quale, benché convocato per i giorni 18.2.2026 e 24.2.2026 per essere ascoltato dal Collaboratore della Procura Federale, non si è presentato senza addurre alcun giustificato motivo, ostacolando l'accertamento dei fatti.

## P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Fabrizio TENUTA la sanzione dell'inibizione di mesi dieci (10);

- a Adolfo CIVITELLI la sanzione della squalifica di TRE (3) giornate da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2026/2027;

dichiara la chiusura del procedimento.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.20 a carico di:**

**1. il sig. PASQUALINO ANDREA all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. SIDERNO 1911;**

**2. la società A.S.D. SIDERNO 1911 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Pasqualino.**

Deferimento Procura Federale Prot. 30050/687pfi25-26/PM/fl del 15 maggio 2026

## IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**letti** gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 687 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti al termine della gara Roccella - Siderno 1911 del 14.12.2025, valevole per il campionato di Prima Categoria";

**Esaminati** i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

**Rilevato** che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Comitato Regionale Calabria del 19.12.2025 e documentazione allegata;
- foglio censimento della A.S.D. Roccella per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- foglio censimento della A.S.D. Siderno 1911 per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- Comunicato Ufficiale n. 76 del 13.11.2025 del Comitato Regionale Calabria;
- referto arbitrale relativo alla gara Bivongi Pazzano 1968 - Siderno 1911 dell'8.11.2025, valevole per il

campionato di Prima categoria;

- convocazione del sig. Andrea Pasqualino, dirigente tesserato per la A.S.D. Siderno 1911, per l'audizione fissata per il giorno 18.2.2026;
- comunicazione del sig. Andrea Pasqualino del 17.2.2026 in merito alla sua indisponibilità a presenziare all'audizione fissata per il giorno 18.2.2026;
- convocazione del sig. Andrea Pasqualino per l'audizione fissata per il giorno 26.2.2026;
- comunicazione del sig. Andrea Pasqualino del 26.2.2026, in merito alla sua indisponibilità a presenziare all'audizione fissata il 26.2.2026, con allegato certificato medico;
- convocazione del sig. Andrea Pasqualino per l'audizione fissata il giorno 2.3.2026;
- verbale di mancata comparizione del sig. Andrea Pasqualino all'audizione fissata, in terza convocazione, per il giorno 2.3.2026;
- verbale di audizione del 30.1.2026 dell'arbitro della gara Roccella - Siderno 1911 del 14.12.2025, valevole per il campionato di Prima Categoria;
- verbale di audizione del sig. Hugo Cristophe Bargas, calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella, del 4.2.2026;
- verbale di audizione del sig. Ivan Nicolas Paredes, calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella, del 4.2.2026;
- verbale di audizione del sig. Emanuele Franco, dirigente tesserato per la A.S.D. Roccella, del 4.2.2026;
- verbale di audizione del Signor Vincenzo Fregomini, presidente della A.S.D. Roccella, del 12.2.2026;
- verbale di audizione del sig. C.K., calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella, del 12.2.2026.

**Ritenuto** che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria avente ad oggetto una segnalazione formulata dalla A.S.D. Roccella avente ad oggetto alcune condotte violente occorse durante la gara Roccella - Siderno del 14.12.2025, consiste nell'aggressione da parte del sig. Andrea Pasqualino, dirigente tesserato per la società A.S.D. Siderno 1911, ai danni del calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella sig. C.K..

Dal referto arbitrale acquisito agli atti del procedimento, poi, emerge testualmente quanto segue: *«al termine della partita, dopo il mio rientro negli spogliatoi, il calciatore numero 11 del Roccella (sig. K.C.) è stato visto dal sottoscritto sdraiato per terra lamentandosi di aver ricevuto un pugno, sono intervenuti i Carabinieri»*.

Dal contenuto delle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta, inoltre, è emerso che in occasione della gara oggetto di indagine il sig. Pasqualino ha effettivamente aggredito fisicamente il sig. C.K. sferrandogli un pugno al capo; lo stesso dirigente, poi, ha rivolto al medesimo calciatore le seguenti testuali espressioni: *«nero di merda»* e *«nero di merda qui non siamo al tuo Paese, ti rispedisco in Africa»*.

In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, in particolare, il calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella sig. Hugo Cristophe Bargas ha dichiarato testualmente quanto segue: *«ho visto come una persona dello staff del Siderno, da me individuato grazie alla tuta della squadra del Siderno ed anche perché visto durante la partita in campo nella persona di **Pasqualino Andrea, che si avvicinava al giocatore [C.] e gli sferrava un pugno nella zona dell'orecchio sinistro**. A questo [C.] prima di rientrare nello spogliatoio cadeva a terra a seguito del pugno ricevuto. Il Sig. Pasqualino a quel punto rientrava nel suo spogliatoio senza neanche verificare le condizioni del Sig. [C.] che era a terra ... confermo di avere sentito durante la partita **frasi offensive e minacce verso il mio compagno di squadra, offese di tipo razzista "nero di merda" da parte del Sig. Pasqualino Andrea che era nella panchina del Siderno**»*.

A sua volta, poi, il calciatore tesserato per la A.S.D. Roccella sig. Ivan Nicolas Paredes, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato sul punto quanto segue: *«all'ingresso dello spogliatoio del Roccella io stavo parlando con [C.], all'improvviso da dietro gli arrivava un **pugno nella zona dell'orecchio sinistro da parte di un dirigente della squadra del Siderno**. A quel punto [C.] è caduto a terra sul pavimento lamentandosi per il dolore, mentre il dirigente del Siderno rientrava nel suo spogliatoio senza accertarsi delle condizioni di [C.]. A quel punto, con [C.] sempre a terra, le due squadre inveivano fra di loro solo verbalmente. [...] **ho riconosciuto come Dirigente del Siderno che ha sferrato il pugno nel Sig. Pasqualino Andrea...confermo di avere sentito offese verso [C.] del tipo razzista "nero di merda", ricordo che era il Sig. Pasqualino Andrea a offendere il mio compagno di squadra durante la partita**»*.

A tali dichiarazioni, inoltre, devono aggiungersi anche quelle del dirigente tesserato per la A.S.D. Roccella sig. Emanuele Franco, il quale ha dichiarato testualmente sul punto quanto segue: *«io stavo rientrando negli spogliatoi ed **ho visto [C.] che all'improvviso si accasciava a terra lamentandosi e urlando per il dolore**. Mi sono avvicinato al calciatore che era ancora a terra, non ho visto quanto successo prima ho solo notato un dirigente del Siderno che si avviava verso il suo spogliatoio. **Ho riconosciuto il dirigente del Siderno nella persona di Pasqualino Andrea ... confermo di avere sentito durante la partita ed anche a fine primo tempo offese di tipo razziale "nero di merda" dal Sig. Pasqualino Andrea, ed inoltre ero presente mentre rientravano alla fine del primo tempo in cui il Pasqualino Andrea tirava dall'orecchio il calciatore [C.], dicendogli "nero di merda qui non siamo al tuo paese...ti rispedisco in Africa". Io sono intervenuto per dividere i due**»*.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Sterlicchio De Carli;

**Visto** l'articolo 125 del Codice di Giustizia Sportiva

DEFERIVA

**1)** il sig. **Andrea Pasqualino**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Siderno 1911;

**2)** la società **A.S.D. Siderno 1911**;

per rispondere:

-il sig. **Andrea Pasqualino**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Siderno 1911;

- della violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 28, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 14.12.2025 in occasione della gara Roccella - Siderno 1911 valevole per il campionato di Prima Categoria, rivolto al calciatore sig. C.K. tesserato per la A.S.D. Roccella le seguenti testuali espressioni: «nero di merda» e «nero di merda qui non siamo al tuo Paese, ti rispedisco in Africa»; nonché per avere lo stesso, al termine dell'incontro, aggredito fisicamente lo stesso calciatore sferrandogli un pugno al capo;

- la società **A.S.D. Siderno 1911** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Pasqualino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'8.6.2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per Pasqualino Andrea, la sanzione dell'inibizione per anni 1;

per società A.S.D. Siderno 1911 la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti, e segnatamente dal referto arbitrale nonché dalle dichiarazioni dei tesserati Hugo Cristophe Bargas, Ivan Nicolas Paredes e Emanuele Franco in sede di loro audizione, integrino gli estremi dell'illecito contestato a carico di Pasqualino Andrea per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Ne deriva la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S.;

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

a PAQUALINO ANDREA la sanzione dell'inibizione di anni UNO (1);

alla società A.S.D. Siderno 1911 la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

dichiara la chiusura del procedimento.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.21 a carico di:**

**1) il sig. ALESSANDRO DE ROSE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cittanova Calcio;**

**2) la società A.S.D. CITTANOVA CALCIO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro De Rose.**

Deferimento Procura Federale Prot. 30469/ 571 pfi25-26/PM/fm del 20 maggio 2026.

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**Letti** gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 571 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito a comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla A.S.D. Cittanova Calcio nei confronti dei calciatori tesserati per la stessa sogg.ri W. D. M. ed I. A. M.";

**Esaminati** i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

**Rilevato** che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del 14.11.2025 a firma di sogg.ri W.D.M ed I.A.D.M., cittadini inglesi tesserati nella stagione sportiva 2025 - 2026 per la società A.S.D. Cittanova Calcio e documentazione allegata;
- nota della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC del 25.11.2025 di trasmissione della segnalazione pervenuta per il tramite dell'ufficio Affari Legali F.I.G.C. in data 17.11.2025, avente ad oggetto "presunte condotte negligenti poste in essere ai danni di due atleti nell'ambito della A.S.D. Cittanova Calcio (RC)" e documentazione allegata;
- foglio censimento della società A.S.D. Cittanova Calcio per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- estratto storico di tesseramento del calciatore sig. I.A.D.M.;
- atto di risoluzione consensuale del 27.11.2025, registrato in data 1.12.2025, del contratto di lavoro sportivo tra il sig. I.A.D.M. e la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- estratto storico di tesseramento del calciatore sig. W.D.M.;
- atto di risoluzione consensuale del 27.11.2025, registrato in data 1.12.2025, del contratto di lavoro sportivo tra il sig. W.D.M. e la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- richiesta di tesseramento del sig. W.D.M. per la società A.S.D. Cittanova Calcio nella stagione sportiva 2025 - 2026;
- dichiarazione del 21.9.2025 a firma del sig. W.D.M. relativa al precedente tesseramento per la società Leyton Orient della federazione calcistica inglese;

- fotocopia del passaporto del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord n. 563585004 rilasciato in data 10.9.2019 al sig. W.D.M.;
- documentazione relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno in favore del sig. W.D.M.;
- certificato del 19.9.2025 dell'Agenzia delle entrate di rilascio del codice fiscale italiano al sig. W.D.M.;
- ricevuta di deposito in data 22.9.2025 presso l'Ufficio tesseramento della FIGC della richiesta di tesseramento del sig. W.D.M. da parte della società A.S.D. Cittanova Calcio;
- nota del 30.9.2025 dell'Ufficio tesseramento della FIGC di autorizzazione al tesseramento per la società A.S.D. Cittanova Calcio nella stagione sportiva 2025 - 2026 del sig. W.D.M.;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 21.9.2025 sottoscritto dal sig. W.D.M. con la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- richiesta di tesseramento del sig. I.A.D.M. per la società A.S.D. Cittanova Calcio nella stagione sportiva 2025 - 2026;
- dichiarazione del 21.9.2025 a firma del sig. I.A.D.M. relativa al precedente tesseramento per la società Leyton Orient della federazione calcistica inglese;
- fotocopia del passaporto del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord n. 136452034 rilasciato in data 21.12.2022 al sig. I.A.D.M.;
- documentazione relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno in favore del sig. I.A.D.M.;
- certificato del 19.9.2025 dell'Agenzia delle entrate di rilascio del codice fiscale italiano al sig. I.A.D.M.;
- ricevuta di deposito in data 22.9.2025 presso l'Ufficio tesseramento della FIGC della richiesta di tesseramento del sig. I.A.D.M. da parte della società A.S.D. Cittanova Calcio;
- nota del 6.10.2025 dell'Ufficio tesseramento della FIGC di autorizzazione al tesseramento per la società A.S.D. Cittanova Calcio nella stagione sportiva 2025 - 2026 del sig. I.A.D.M.;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 21.9.2025 sottoscritto dal sig. I.A.D.M. con la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- invito/accordo del 23 agosto 2025 su carta intestata della società A.S.D. Cittanova Calcio a firma del "Resp. Federico Tonzelli" indirizzata al sig. W.D.M.;
- invito/accordo del 23 agosto 2025 su carta intestata della società A.S.D. Cittanova Calcio a firma del "Resp. Federico Tonzelli" indirizzata al sig. I.A.D.M.;
- nota del 21 gennaio 2025 indirizzata alla Commissione Federale Agenti Sportivi della FIGC relativa alla posizione del sig. A.Z.;
- nota del 22.1.2025 della Commissione Federale Agenti Sportivi della FIGC relativa alla posizione del sig. A.Z. (non iscritto al Registro Federale degli Agenti Sportivi);
- scambio di messaggi nella chat whatsapp "procedimento 571 pfi 25-26" intervenuti tra la Procura federale ed i sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M. (non presenti sul territorio nazionale), corredato da:
  - ☐ invito/accordo del 23.8.2025 su carta intestata della società A.S.D. Cittanova Calcio, a firma del "Resp. Federico Tonzelli" indirizzata al sig. W.D.M.;
  - ☐ invito/accordo del 23.8.2025 su carta intestata della società A.S.D. Cittanova Calcio, a firma del "Resp. Federico Tonzelli" indirizzata al sig. I.A.D.M.;
  - ☐ n. 37 filmati;
  - ☐ n. 18 fotografie;
- estratto di tesseramento del sig. Francesco Curulla, già calciatore tesserato per la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- atto di risoluzione consensuale del 28.11.2025, registrato in data 10.12.2025, del contratto di lavoro sportivo tra il sig. Francesco Curulla e la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- richiesta di tesseramento (lista di trasferimento) nella stagione sportiva 2025 - 2026 del sig. Francesco Curulla per la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 19.9.2025 sottoscritto dal sig. Francesco Curulla e dalla società A.S.D. Cittanova Calcio;
- atto di risoluzione del contratto di lavoro sportivo tra il sig. Francesco Curulla e la società A.S.D. Pol. Modica Calcio;
- verbale di audizione del 15.1.2026 del sig. Alessandro De Rose, presidente della società A.S.D. Cittanova Calcio;
- verbale di audizione del 21.1.2026 del sig. Andrea Albarella, segretario tesserato per la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- verbale di audizione del 23.1.2026 del sig. Francesco Muratore, già calciatore tesserato per la società A.S.D. Cittanova Calcio;
- nota della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC del 5.2.2026 di riscontro alla richiesta di informazioni trasmessa dalla Procura federale il 4.2.2026;
- nota della A.S.D. Cittanova Calcio del 6.2.2026 di trasmissione della seguente documentazione:
  - ☐ autocertificazione del 10.12.2025 attestante la nomina della sig.ra Lucia Guerrisi quale responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. Cittanova Calcio;
  - ☐ autocertificazione del 10.12.2025 attestante l'avvenuta adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione da parte della società A.S.D. Cittanova Calcio;
- verbale di audizione del 17.2.2026 della sig.ra Lucia Guerrisi, responsabile safeguarding della società A.S.D. Cittanova Calcio;

• verbale di audizione del 19.2.2026 del sig. Francesco Deni, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2024 - 2025 per la società A.S.D. Cittanova Calcio.

**Ritenuto** che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 14 novembre 2025 a firma dei sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M., cittadini inglesi tesserati nella stagione sportiva 2025 - 2026 per la A.S.D. Cittanova Calcio, con la quale vengono segnalati comportamenti posti in essere da tale società nei loro riguardi ritenuti lesivi della loro dignità personale e della loro integrità psicofisica, nonché del tutto incompatibili con lo svolgimento dell'attività sportiva.

Gli esponenti, in particolare, già tesserati per la società Leyton Orient della federazione calcistica inglese, hanno evidenziato di avere ricevuto nel mese di agosto 2025 una proposta di tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 dalla società A.S.D. Cittanova Calcio, che prevedeva il riconoscimento di un compenso mensile di euro 2.000,00, oltre ad un premio di 200,00 euro per ogni partita vinta ed al rimborso delle spese di vitto ed alloggio, con contestuale invito a presentarsi presso la sede della società il giorno 25 agosto 2025.

Una volta giunti in Italia, però, la società A.S.D. Cittanova Calcio li ha ospitati all'interno di una foresteria già occupata da altri calciatori, con i quali condividevano tutti gli ambienti ed i letti, molto distante dall'impianto sportivo e priva di collegamenti con lo stesso, insicura in quanto collocata in una remota zona di campagna lontano dal centro abitato e circondata da una folta vegetazione, nonché insalubre in quanto sprovvista di riscaldamento, ammalorata in più parti ed infestata dagli insetti.

A seguito del mancato pagamento da parte della società dei compensi pattuiti e nonostante il loro regolare tesseramento, poi, gli esponenti sono stati costretti ad impiegare i propri risparmi personali per far fronte alle necessità fondamentali di tipo medico, ivi comprese quelle relative agli infortuni patiti a seguito dell'attività sportiva, e quelle relative al vitto giornaliero, nonché a corrispondere a mezzo di bonifico bancario la somma di euro 2.000,00 al sig. Alessandro De Rose, dirigente tesserato per la società A.S.D. Cittanova Calcio.

La Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC, poi, con nota del 25 novembre 2025 ha trasmesso la *"segnalazione pervenuta per il tramite dell'ufficio Affari Legali F.I.G.C. in data 17 novembre 2025, avente ad oggetto presunte condotte negligenti poste in essere ai danni di due atleti nell'ambito della A.S.D. Cittanova Calcio (RC)"*.

Dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati dalla Procura Federale nel corso dell'attività di indagine posta in essere e dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento è emerso che effettivamente i sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M., cittadini inglesi già tesserati per la società Leyton Orient affiliata alla federazione calcistica inglese, hanno ricevuto un invito/accordo datato 23.8.2025 su carta intestata della società A.S.D. Cittanova Calcio, a firma del "Resp. Federico Tonzelli", che nel proporre il tesseramento per la società A.S.D. Cittanova Calcio nella stagione sportiva 2025 - 2026 offriva il riconoscimento di un compenso mensile di euro 2.000,00, oltre ad un premio di 200,00 euro per ogni gara vinta ed al rimborso delle spese di vitto ed alloggio per l'intera durata della stagione sportiva 2025 - 2026; tanto con contestuale invito a presentarsi **presso la sede della società il giorno 25 agosto 2025**.

E' stato altresì accertato che, effettivamente, i sigg.ri W.D.M. e I.A.D.M. sono stati tesserati nella stagione sportiva 2025 - 2026 per la società A.S.D. Cittanova Calcio e che gli stessi hanno sottoscritto in data 21.9.2025 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, redatti esclusivamente in lingua italiana, che prevedono il riconoscimento:

☐ in favore del sig. W.D.M. di un compenso così articolato: "Articolo 6) Compenso in parte fissa ... compenso lordo (in €) 4.900,00 e eventualmente in aggiunta per ogni annualità Euro 0,00 (zero/00) a titolo di indennità di trasferta; Euro 0,00 (zero/00) quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio. Articolo 7) Compenso in parte variabile (facoltativo) ... Non sono previsti compensi in parte variabile";

☐ in favore del sig. I.A.D.M. di un compenso così articolato: "Articolo 6) Compenso in parte fissa ... compenso lordo (in €) 3.500,00 e eventualmente in aggiunta per ogni annualità Euro 0,00 (zero/00) a titolo di indennità di trasferta; Euro 0,00 (zero/00) quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio. Articolo 7) Compenso in parte variabile (facoltativo) ... Non sono previsti compensi in parte variabile".

L'attività inquirente svolta, inoltre, ha consentito di accertare che i sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M., calciatori extracomunitari privi di altra occupazione in Italia, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Cittanova Calcio:

☐ sono stati ospitati dalla società all'interno di una foresteria già occupata da altri calciatori con i quali condividevano tutti gli ambienti, ivi compresi i letti, distante circa un chilometro dall'impianto sportivo raggiungibile soltanto a piedi, insicura in quanto collocata in una remota zona di campagna lontano dal centro abitato e circondata da una folta vegetazione, nonché insalubre in quanto sprovvista di riscaldamento, ammalorata in più parti ed infestata dagli insetti;

☐ non hanno mai ricevuto dalla società A.S.D. Cittanova Calcio il pagamento dei compensi contrattualmente pattuiti e sono stati costretti ad impiegare i loro risparmi personali per fronteggiare le necessità fondamentali di tipo medico, ivi comprese quelle relative agli infortuni patiti in ragione dell'attività sportiva, e quelle relative al vitto giornaliero.

All'esito dell'attività inquirente posta in essere, inoltre, è emerso ulteriormente quanto segue:

☐ a causa dell'intollerabilità della situazione venutasi a creare, del persistente e sistematico disinteresse della società A.S.D. Cittanova Calcio per i loro bisogni fisici e psicologici ripetutamente rappresentati e del timore di subire gravi pregiudizi per la propria salute, i sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M. hanno risolto in data 27.11.2025 i

contratti di lavoro sportivo sottoscritti in data 21.9.2025 con la società A.S.D. Cittanova e sono rientrati nel loro Paese di origine;

□ il sig. Alessandro De Rose, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cittanova Calcio, si è avvalso dell'attività di assistenza del sig. A. Z. al fine di tesserare nella stagione sportiva 2025 - 2026 i calciatori extracomunitari sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M., senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della F.I.G.C. o del C.O.N.I. e senza conferire allo stesso un incarico in forma scritta; lo stesso sig. De Rose, poi, oltre a non indicare nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti con tali calciatori di essersi avvalso dell'assistenza del sig. A.Z., si è fatto corrispondere da questi ultimi la somma di euro 2.000,00 al fine di remunerarlo.

Da ultimo, inoltre, all'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che il sig. Alessandro De Rose non ha provveduto alla predisposizione ed all'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché che lo stesso ha ommesso di procedere alla nomina, entro il 31 dicembre 2024, del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società.

La prova delle condotte evidenziate e della loro ascrivibilità al sig. Alessandro De Rose, in particolare, emerge dai seguenti elementi acquisiti agli atti del procedimento:

□ dalla documentazione fotografica e dai filmati trasmessi dai sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M. alla Procura federale ed acquisiti agli atti del procedimento, che riproducono sia l'ubicazione che le condizioni della foresteria all'interno della quale la società A.S.D. Cittanova Calcio ha fatto alloggiare, in costanza di tesseramento, tali calciatori extracomunitari;

□ dalle dichiarazioni rilasciate in data 23 gennaio 2026, in sede di audizione da parte della Procura Federale, dal calciatore già tesserato per la società A.S.D. Cittanova Calcio nella stagione sportiva 2025 - 2026 sig. Francesco Muratore, del seguente testuale tenore: **"Sono arrivato a Cittanova a fine settembre 2025 ... Sono stato ingaggiato direttamente dal sig. de Rose e mi avevano proposto un alloggio presso un appartamento messo a disposizione dalla società che però non era vicino al centro sportivo. Avrei dovuto condividere questa struttura, che era di due piani con le camere da letto al piano superiore, con altri miei compagni di squadra fuori sede, tutti stranieri. Le camere erano dotate di letti a castello e c'era un bagno per ogni piano. Sono stato soltanto pochi giorni perché non mi sono trovato a mio agio, sia dal punto di vista logistico, che anche perché le condizioni della casa non erano ottimali ... Ho chiesto, prima al mister Milano e poi al sig. De Rose, di poter cambiare appartamento e sono stato accontentato, trovando sistemazione in centro a Cittanova, a carico della società. D. Conosce i fratelli [W. e I. M.]? R. Certamente li ho conosciuti al mio arrivo a Cittanova e vivevano già nella prima casa di mio domicilio; sono entrambi dei ragazzi semplici ed amichevoli ... Avevano ovvi problemi di comprensione, visto che io non parlo inglese, ma erano tutti problemi superabili ... durante le sedute di allenamento, specialmente alla presenza di De Rose loro si intrattenevano a parlare con lui e vedevo il loro scoramento. Certamente non è stato, quello tra il sig. De Rose e i fratelli [M.] un rapporto sereno. Ricordo, comunque, che durante alcuni pasti consumati insieme ai fratelli [M.], sia [W.] che [I.] lamentavano le condizioni proibitive nelle quali si trovavano nell'alloggio messo a loro disposizione dalla società; mi parlavano di freddo patito in casa, lontananza dall'impianto sportivo, cibo sempre uguale e comunque insufficiente per tutti gli occupanti della casa. Di tale aspetto me ne sono accorto anche personalmente durante la breve permanenza in quella casa, perché ho visto il sig. De Rose portare la spesa per tutti gli occupanti della casa, ma sembrava insufficiente per circa 8/9 ragazzi. Quindi posso affermare che parte delle loro lamentele erano giustificate da quanto sopra evidenziato"**;

□ dalle dichiarazioni rilasciate in data 19 febbraio 2026 in sede di audizione da parte della Procura federale dal sig. Francesco Deni, già dirigente tesserato per la società A.S.D. Cittanova Calcio nella stagione sportiva 2024 - 2025, del seguente testuale tenore: **"... nel mese di novembre 2025, all'indomani della sconfitta del Cittanova Calcio, fui contratto da un dirigente del Cittanova, sig. Vincenzo Condomitti, che mi chiese una collaborazione per poter recuperare posizioni in classifica ... il Condomitti mi riferì che il presidente De Rose si era allontanato dalla squadra. Frequentai i campi di allenamento per circa una decina di giorni e, appurata la mancanza di condizioni per potere approntare un rapporto di collaborazione continuo, decisi di allontanarmi, senza sottoscrivere alcun contratto o tesseramento. D. Conosce i fratelli [W. e I. M.]? R. Sì, conosco i due ragazzi per averli visti al campo di allenamento e, anche perché, non so per quale motivo, si sono rivolti a me per ottenere delle spettanze loro dovute. Io, molto francamente, dissi di rivolgersi al presidente de Rose perché sconoscevo i rapporti tra loro...D. Conosce la struttura dove erano alloggiati i fratelli [M.] e altri calciatori fuori sede? R. Conosco la struttura ricettiva nella quale erano ospitati i calciatori fuori sede, ed è una struttura abbastanza grande, che non ho mai visto all'interno, e che si trova a circa un chilometro dal campo sportivo, raggiungibile a piedi in una ventina di minuti"**;

□ dalle dichiarazioni rilasciate in data 17 febbraio 2026 in sede di audizione da parte della Procura federale dalla sig.ra Lucia Guerri, Responsabile Safeguarding della società A.S.D. Cittanova Calcio dal 10.12.2025, del seguente testuale tenore: **"D. Sa se prima del suo incarico qualcuno ricopriva la mansione di Responsabile Safeguarding all'interno del Cittanova? R. Non sono al corrente di tale circostanza, soprattutto perché l'avv. Albarella non mi ha parlato di precedenti esperienze all'interno del Cittanova in questo ruolo specifico"**;

□ dalla nota della A.S.D. Cittanova Calcio del 6 febbraio 2026 recante la trasmissione delle autocertificazioni datate 10.12.2025 attestanti, rispettivamente, la nomina della sig.ra Lucia Guerri quale responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. Cittanova Calcio e l'avvenuta adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la

prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione da parte della società A.S.D. Cittanova Calcio;

□ dalle dichiarazioni rilasciate in data 15 gennaio 2026 in sede di audizione da parte della Procura federale dal sig. Alessandro De Rose, presidente della società A.S.D. Cittanova Calcio, del seguente testuale tenore: *"D. Ho conosciuto i fratelli [M., I. e W.] in occasione di un raduno che si svolse a San Fili, in provincia di Cosenza, nel luglio 2025, quando ancora non avevo incarichi nel Cittanova. Presi parte ad un invito del sig. [A.Z.], di origine albanese, che in Italia lavora in ambito calcistico; presumo che sia agente FIFA o lavori per una società che si occupa di calciatori. Successivamente divenni presidente e confermai a [A.Z.] la volontà di tesserare per la società i due ragazzi. Gli accordi economici con i due ... furono presi direttamente dal sig. [A.Z.], e lo stesso [A.Z.] mi comunicò che sarebbero arrivati in Italia il 25 agosto. Andai personalmente a prenderli a Lamezia e li portai in una foresteria a disposizione della società, provvista di una decina di posti letto, dove già dimoravano altri tesserati. Fu questo sig. [A.Z.] a comunicare ai due calciatori ... i termini dell'accordo preso con il Cittanova, termini che comunque vennero sottoscritti regolarmente dalle parti un mese circa dopo l'arrivo dei due calciatori in Italia ... A me interessava avere i due calciatori al più presto a Cittanova. Ho ricevuto in data 28 agosto un bonifico da parte dei fratelli [M., I. e W.], pari a Euro 2.000,00 ... Dal conto del Cittanova Calcio non è stata versata nei confronti dei fratelli [M., I. e W.] alcuna cifra e, pertanto, sappiamo di essere comunque inadempienti nei loro confronti soprattutto in base ai contratti comunemente sottoscritti"*; □ dalla nota della Commissione Federali Agenti Sportivi del 22 gennaio 2026 attestante la non iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi del sig. A.Z..

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Capolupo;

**Visto** l'articolo 125 del Codice di Giustizia Sportiva

DEFERIVA

**1)** il sig. **Alessandro De Rose**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cittanova Calcio;

**2)** la società **A.S.D. Cittanova Calcio**;

per rispondere:

- il sig. **Alessandro De Rose**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cittanova Calcio:

**a)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 1, 2, 10, commi 1 e 7, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per non avere lo stesso, entro dodici mesi dalla pubblicazione delle "Linee Guida FIGC" di cui al Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, provveduto alla predisposizione ed all'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché per avere lo stesso omissso di procedere alla nomina, entro il 31 dicembre 2024, del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata;

**b)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, 40-quater, comma 1 punto 1.1, 91, 93 e 94-ter delle N.O.I.F., dagli artt. 1, 2, 3, commi 1 e 2, 4, comma 1 lett. a), e) ed f) e comma 2 lett. a), e) ed f), 5, comma 1 lett. a), b) e g), e 6 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dall'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e dagli articoli 1, 5, 6 e 8 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo del 28 settembre 2023 per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cittanova Calcio, consentito e comunque non impedito adottando le opportune misure organizzative che i calciatori extracomunitari privi di altra occupazione in Italia sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M., dei quali era stato richiesto il tesseramento nella stagione sportiva 2025 - 2026:

□ venissero ospitati dalla società A.S.D. Cittanova Calcio all'interno di una foresteria già occupata da altri calciatori con i quali condividevano tutti gli ambienti, ivi compresi i letti, distante circa un chilometro dall'impianto sportivo raggiungibile soltanto a piedi, insicura in quanto collocata in una remota zona di campagna lontano dal centro abitato e circondata da una folta vegetazione, nonché insalubre in quanto sprovvista di riscaldamento, ammalorata in più parti ed infestata dagli insetti;

□ fossero costretti ad impiegare i propri risparmi personali, non avendo mai ricevuto dalla società A.S.D. Cittanova Calcio il pagamento dei compensi contrattualmente pattuiti, per fronteggiare le necessità fondamentali di tipo medico, ivi comprese quelle relative agli infortuni patiti in ragione dell'attività sportiva, e quelle relative al vitto giornaliero;

□ fossero costretti, a causa dell'intollerabilità della situazione venutasi a creare, del persistente e sistematico disinteresse della società A.S.D. Cittanova Calcio per i loro bisogni fisici e psicologici ripetutamente rappresentati e del timore di subire gravi pregiudizi per la propria salute, a risolvere in data 27.11.2025 i contratti di lavoro sportivo sottoscritti in data 21.9.2025 con la società A.S.D. Cittanova ed a rientrare nel proprio Paese di origine;

**c)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 1, 3, 18, commi 1, 2, 3, 4, 8 e 9, 21, commi 1 e 7, e 22 del Regolamento degli Agenti Sportivi della F.I.G.C., nonché degli articoli 1 e 3 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI per essersi avvalso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cittanova Calcio dell'attività di assistenza del sig. A. Z. al fine di tesserare nella stagione sportiva 2025 - 2026 i calciatori

extracomunitari sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M., senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della F.I.G.C. o del C.O.N.I. e senza conferire allo stesso un incarico in forma scritta; nonché ancora senza indicare nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data 21.9.2025 con i sigg.ri W.D.M. ed I.A.D.M., di essersi avvalso dell'assistenza del sig. A. Z. e facendosi corrispondere da tali calciatori la somma di euro 2.000,00 al fine di remunerarlo;

- la società **A.S.D. Cittanova Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro De Rose, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

\*

In data 4.6.2026, De Rose Alessandro, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Cittanova Calcio, depositava memorie con cui:

-a) declinava ogni responsabilità per la mancata nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni entro il termine previsto del 31.12.2024, poché egli all'epoca non rivestiva alcun ruolo all'interno della società essendo stato nominato rappresentante legale per la stagione sportiva 2025/2026. Precisava che la A.S.D. Cittanova Calcio provvedeva alla nomina della richiesta figura professionale in data 10.12.2025;

-b) evidenziava che l'accordo del 21/09/2025 e depositato presso la federazione di competenza in data 22/09/2025 tra Marfo Wynford e Marfo Ignatius con il Cittanova prevedeva esclusivamente un compenso lordo per Marfo Wynford di € 4.900,00 e un compenso lordo per Marfo Ignatius di € 3.500,00 senza nessun bonus o vitto e alloggio.

Al contrario "L'invito - accordo" che i due tesserati ritengono di avere raggiunto, non è riferibile al Cittanova, in quanto privo di carta intestata e timbro del club ed a firma di un soggetto di fantasia.

Precisava che gli stessi tesserati avessero ricevuto, tramite messaggi WhatsApp, promesse di condizioni economiche da parte di Andy Zorba (presunto agente Fifa), all'insaputa del presidente De Rose e della società Cittanova Calcio. Condizioni economiche identiche ai cosiddetti "invito — accordo".

Rappresentava che il locale foresteria dove i soggetti tesserati hanno alloggiato nel periodo in cui erano era pienamente agibile e in condizioni tutt'altro che degradate, così come erano del tutto adeguati i pasti somministrati.

Le contrarie asserzioni dei sigg.ri Marfo Wynford e Marfo Ignatius sarebbero, a parere dell'esponente, motivate esclusivamente da un sentimento di rivalsa per il mancato pagamento degli stipendi che dichiara non avere corrisposto per problemi economici.

.c) assumeva, pur ammettendo di aver omesso il controllo circa l'effettiva sussistenza nello specifico registro degli agenti sportivi della F.I.G.C. o del C.O.N.I. di Andy Zorba, che la sua iscrizione appariva da numerosi articoli sportivi in cui veniva qualificato come Agente Fifa e titolare di una agenzia denominata "Zorba FiFa Menagement". Qualifica risultante dai canali social dello stesso Andy Zorba.

Chiedeva, in conclusione, l'applicazione della sanzione più attenuata possibile e l'audizione del vice presidente Vincenzo Condomitti e del tesserato Haitam El Madini.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'8.6.2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tripepi;

È altresì comparso il sig. **De Rose Alessandro, assistito dall'avv. Andrea Vincenzo Albarella il quale si riporta al contenuto e alle conclusioni formulate nella memoria del 4.6.2026.**

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per **De Rose Alessandro** la sanzione dell'inibizione di anni tre;

per la società **A.S.D. Cittanova Calcio** la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

La difesa, si è riportata alla memoria depositata e ha chiesto applicarsi la sanzione meno afflittiva possibile. Ha insistito nell'ammissione delle prove indicate, a cui la Procura si è opposta.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti, e segnatamente le dichiarazioni dei tesserati trascritte nell'atto di deferimento sopra riportato, integrino gli estremi dell'illecito contestato nei capi b) e c) a carico di De Rose Alessandro e della A.S.D. Cittanova Calcio.

E' rimasto dimostrato, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, che i calciatori Marfo Wynford e Marfo Ignatius:

- furono ospitati dalla società A.S.D. Cittanova Calcio all'interno di una foresteria già occupata da altri calciatori con i quali condividevano tutti gli ambienti, ivi compresi i letti, distante circa un chilometro dall'impianto sportivo raggiungibile soltanto a piedi, insicura in quanto collocata in una remota zona di campagna lontano dal centro abitato e circondata da una folta vegetazione, sprovvista di riscaldamento;

furono costretti ad impiegare i propri risparmi personali, non avendo mai ricevuto dalla società A.S.D. Cittanova Calcio il pagamento dei compensi contrattualmente pattuiti, per fronteggiare le necessità fondamentali di tipo medico, ivi comprese quelle relative agli infortuni patiti in ragione dell'attività sportiva, e quelle relative al vitto giornaliero;

- furono costretti, a causa dell'intollerabilità della situazione venutasi a creare, del persistente e sistematico disinteresse della società A.S.D. Cittanova Calcio per i loro bisogni fisici e psicologici ripetutamente rappresentati e del timore di subire gravi pregiudizi per la propria salute, ma soprattutto perché la Società non

aveva corrisposto i compensi maturati, a risolvere in data 27.11.2025 i contratti di lavoro sportivo sottoscritti in data 21.9.2025 con la società A.S.D. Cittanova ed a rientrare nel proprio Paese di origine;

E' rimasto accertato ancora che De Rose Alessandro si sia avvalso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cittanova Calcio, dell'attività di assistenza del sig. Andy Zorba al fine di tesserare nella stagione sportiva 2025 - 2026 i calciatori extracomunitari sigg.ri Marfo Wynford e Marfo Ignatius, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della F.I.G.C. o del C.O.N.I. e senza conferire allo stesso un incarico in forma scritta; nonché ancora senza indicare nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data 21.9.2025 con i sigg.ri Marfo Wynford e Marfo Ignatius, di essersi avvalso dell'assistenza dello stesso sig. Andy Zorba e facendosi corrispondere da tali calciatori la somma di euro 2.000,00 al fine di remunerarlo, senza peraltro dimostrare che tale somma sia stata effettivamente corrisposta all'intermediario.

Ai fini dell'entità della sanzione deve tuttavia tenersi conto della circostanza che il contratto intervenuto e depositato non prevedeva l'erogazione di vitto e alloggio e che già nel mese di novembre 2025, alle porte della stagione invernale, i tesserati della Società (anche se Marfo Wynford e Marfo Ignatius, avevano risolto il contratto) furono trasferiti in locali più idonei perché siti nel centro cittadino e dotati di riscaldamento.

\*

Deve pervenirsi al proscioglimento di De Rosa Alessandro per quanto attiene al capo a) del deferimento (mancata nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni entro il termine previsto del 31.12.2024), poiché egli all'epoca non rivestiva alcun ruolo all'interno della società essendo stato nominato rappresentante legale nell'agosto 2025, per la stagione sportiva 2025/2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale,

proscioglie i deferiti in ordine alle contestazioni di cui al capo a) dell'atto di deferimento:

dichiara la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni di cui ai capi b) e c) dell'atto di deferimento e per l'effetto irroga:

a DE ROSE Alessandro la sanzione dell'inibizione di anni 1 mesi 6;

alla società A.S.D. CITTANOVA CALCIO la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

dichiara la chiusura del procedimento.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 545/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Enrico LIOTTA, e della società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Enrico LIOTTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Promosport Lamezia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto alla calciatrice sig.ra Sara Nocera, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 293-2024/25 del 16.4.2025, comunicato alla società A.S.D. Promosport Lamezia a mezzo pec del 12.12.2025;

ASD PROMOSPORT LAMEZIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Liotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Enrico LIOTTA,
  - Società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enrico Liotta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enrico LIOTTA,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva in corso o, qualora la sanzione non risulti afflittiva nella stagione attuale, in quella successiva per la società ASD PROMOSPORT LAMEZIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 551/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 785 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco MAROZZO, Rocco IOZZO e della società SSD KENNEDY JF AQUILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco MAROZZO, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Kennedy J.F. Aquile, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025–2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso fatto partecipare il calciatore minorenni sig. F.F.A. in data 22.1.2026 ad una seduta di allenamento della squadra Under 14 Elite della società Kennedy J.F. Aquile, in assenza di preventiva autorizzazione e del necessario nulla osta da parte della società Vigor Catanzaro per la quale il predetto calciatore era all'epoca tesserato;

Rocco IOZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Kennedy J.F. Aquile, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025–2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Kennedy J.F. Aquile, consentito e comunque non impedito che il calciatore minorenni sig. F.F.A. prendesse parte in data 22.1.2026 ad una seduta di allenamento della squadra Under 14 Elite della società Kennedy J.F. Aquile, in assenza di preventiva autorizzazione e del necessario nulla osta da parte della società Vigor Catanzaro per la quale il predetto calciatore era all'epoca tesserato;

SSD KENNEDY JF AQUILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Rocco Iozzo e Francesco Marozzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Francesco MAROZZO,
  - Sig. Rocco IOZZO,
  - Società SSD KENNEDY JF AQUILE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rocco IOZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco MAROZZO,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco IOZZO,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD KENNEDY JF AQUILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0156/CFA-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0171/CFA/2025-2026

## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

### I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Roberta Landi - Componente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

Visto il reclamo numero 0171/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 11.05.2026;

Relatore all'udienza del 05.06.2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni; è presente l'Avv. Alessandro D'Oria per il reclamante;

ha pronunciato il seguente,

### DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- ai Sig. Salvatore Albano e Mariano Bellezza: l'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;
- alla società A.S.D. Serrese 1973: l'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Manfredo Atzeni

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce